

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

III COMMISSIONE

DECISIONE N. 43 DEL 24 MARZO 1980

1. La III Commissione ha preso in esame la p.d.l. "Interventi straordinari per favorire la ripresa produttiva di alcune zone agricole della provincia di Foggia danneggiate dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979" trasmessa dalla Presidenza del Consiglio in data 20/3/1980, a firma del consigliere Dell'Aquila.

2. Dopo ampia discussione la III Commissione decide di esprimere parere favorevole sulla p.d.l. in oggetto ad unanimità di voti dei Commissari presenti, nel testo modificato di cui all'allegato n.1 che fa parte integrante della presente decisione.

AmM

PROPOSTA DI LEGGE

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA DELLE
AZIENDE AGRICOLE DELLA REGIONE DANNEGGIATE DALLE GELATE DEL 2/3/4 GENNAIO 1979

Relazione

Colleghi Consiglieri,
nei giorni 2/3/4 gennaio 1979, in tutta la Regione Puglia, si verificò un notevole, rapido ed eccezionale abbassamento di temperatura, in seguito al quale la maggior parte delle piante coltivate subì sensibili danni.

Questi non furono di uguale intensità in tutta la Regione.

Assunsero però particolare imponenza nelle zone nord e sud della Puglia, ove si dovettero sveltare olivi, viti, agrumi su notevoli superfici di terreno.

Da dati ufficiali risulta che nella sola zona nord della Provincia di Foggia, su una superficie di oltre 5.000 ettari di terreno, sono stati divelti circa 500.000 olivi. Sempre in questa zona i conduttori interessati sono oltre 3.000; costituiti, per lo più, da titolari di piccole aziende diretto-coltivatrici.

In alcuni comuni gli sveltimenti di olivi hanno interessato oltre il 75% della superficie destinata alla coltivazione di questa pianta.

Le conseguenze economiche ed occupazionali determinate da questa situazione sono paurose.

Nonostante la legge 25/5/1970, n. 364 e quella regionale di delega (la n. 19 del 1979) prevedano che per il reimpianto degli olivi e delle altre colture legnose distrutte possano essere concessi contributi nella misura massima del 1'80%, da parte dei coltivatori esistono vive perplessità sulla convenienza di procedere al ripristino delle piante distrutte o comunque divelte.

Tali perplessità o contrarietà, oltre che dall'ancora non effettivo decollo, ad oltre un anno dagli eventi, della legge n. 19/79, sono determinate, spe

cialmente per quanto concerne l'olivo:

- dalle notevoli somme da investire per i reimpianti;
- dal lungo periodo di improduttività e dall'assenza di redditi successivamente ai reimpianti stessi.

Infatti, il far fronte ad una situazione del genere, costituisce un lusso che i conduttori di aziende di modesta ampiezza, quali sono per la maggior parte quelli interessati ^{alla viticoltura,} all'olivicoltura e all'agrumicoltura, non possono assolutamente permettersi, perchè dal loro terreno hanno bisogno di trarre redditi immediati e non differiti.

Pertanto, se non si interverrà in modo adeguato, si corre il rischio:

- di veder sparire coltivazioni suscettibili di fornire su poca terra elevati redditi, di impegnare molta mano d'opera e di dar vita ad una attività agro-industriale particolarmente utile;
- di assistere a riconversioni colturali disordinate e spesso controproducenti, visto che i terreni, privati delle piante danneggiate, una destinazione produttiva la dovranno pure avere;
- di veder sensibilmente abbassato l'attuale assetto occupazionale ed economico in zone ben note per la loro agricoltura attiva ed intensiva, e, soprattutto, per il benessere diffuso a cui essa dava luogo.

Di fronte a questa situazione, determinata da fatti eccezionali e di una tale gravità economico-sociale, la Regione Puglia, come in altri numerosi casi non poteva rimanere spettatrice bensì era chiamata ad intervenire con misure di carattere straordinario.

La presente legge si propone di evitare gli inconvenienti precedentemente indicati e di favorire la rapida ripresa produttiva ed occupazionale di quelle aziende agricole ubicate in zone ove i fenomeni di svellimento di coltivazioni legnose hanno assunto particolare rilevanza.

In particolare, il programma di interventi ha la finalità (art.2):

- 1) di favorire, con ulteriori incentivi, il ripristino delle coltivazioni arboree divelte.

Tali incentivi consistono:

- nella concessione di un contributo complementare rispetto a quello previsto dalla legge regionale n.19/79, in modo da portare la misura complessiva dell'intervento pubblico al 100% della spesa ritenuta ammissibile per ripristinare le coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate del 2/3/4 gennaio 1979;
- nella concessione di un contributo aggiuntivo annuale, della misura massima di L. 700.000= ad ettaro, da corrispondere per cinque anni quando le operazioni di ripristino hanno per oggetto l'olivo, e per due anni in caso di reimpianto di altre specie legnose.

Il contributo aggiuntivo è limitato per ogni azienda ad una superficie massima di 10 ettari.

2) di favorire ed orientare la riconversione da parte di chi non vuole assolutamente ripristinare le coltivazioni divelte, per evitare che i mutamenti di destinazione produttiva possano tradursi in una diminuzione sensibile di produzione vendibile e di occupazione o, comunque, comportare ulteriori crisi o appesantimenti in settori già saturi.

A tal fine è prevista la concessione di un contributo dell'80% sulla spesa riconosciuta ammissibile per impiantare coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte in conseguenza della gelata, fino ad un massimo di 10 ettari.

La scelta delle coltivazioni sostitutive e la predisposizione del programma di interventi sono riservate alla Giunta regionale su parere conforme della Commissione consiliare competente e dovrà tener presenti gli obiettivi della programmazione regionale e zonale, gli indirizzi produttivi in atto, le vocazioni delle zone e le strutture per la trasformazione e la commercializzazione esistenti o in via di predisposizione.

E' previsto inoltre che possano beneficiare dei suddetti incentivi tutti coloro che hanno titolo valido per poter eseguire le opere.

Tutte le funzioni amministrative relative all'applicazione della legge

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

- 4 -

che si propone sono affidate agli Ispettorati provinciali all'agricoltura.

Colleghi Consiglieri,

la presente legge è il risultato dell'esame svoltosi in III Commissione di una proposta di legge di iniziativa del sottoscritto e di altri consiglieri che si proponeva di venire incontro alle zone ove gli eventi segnalati assunsero una entità catastrofica; dopo ampia discussione la Commissione ha tuttavia ritenuto di dover estendere l'intervento straordinario a tutti i territori della Regione, purchè caratterizzati da diffusi fenomeni di svellimento di colture arboree.

(Antonio Dell'Aquila)

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Allegato n.1

PROPOSTA DI LEGGE

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER FAVORIRE LA RIPRESA PRODUTTIVA DELLE AZIENDE AGRICOLE DELLA REGIONE DANNEGGIATE DALLE GELATE DEL 2/3/4/ GENNAIO 1979

Art. 1
(Finalità)

*A. M. - art. 151
(en. Colv. e T.I.)*

Con la presente legge la Regione Puglia finanzia un programma straordinario di interventi tendente a favorire la rapida ripresa produttiva ed occupazionale delle aziende agricole ubicate in zone, delimitate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.3 della legge regionale 11/4/1979 n.19, in cui sia stato necessario procedere ad un diffuso svellimento di coltivazioni legnose in seguito ai danni provocati dalle gelate ^{del} 2/3/4 gennaio 1979.

AVM

Art. 2

(Tipologia degli interventi e degli incentivi)

Le finalità del programma sono perseguite attraverso misure per:

- a) agevolare il reimpianto delle coltivazioni legnose divelte in seguito alle gelate;
- b) integrare i redditi degli operatori agricoli danneggiati negli anni immediatamente successivi al reimpianto;
- c) favorire ed orientare le riconversioni produttive in maniera che esse siano coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale e zonale.

Per l'attuazione delle suddette misure, ai soggetti di cui all'art.3 che ne facciano apposita domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi i seguenti incentivi:

- a) per il reimpianto delle coltivazioni legnose: contributi complementari rispetto a quelli previsti dalla legge statale 25/5/1970 n.364, così come modificata dalla legge regionale 11/4/1979 n.19, tali da portare la misura complessiva dell'incentivazione al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
- b) per integrare i redditi degli operatori agricoli: contributi annuali, nella misura massima di 700.000 lire ad ettaro da corrispondere graduandoli in relazione al tipo e all'entità dell'impianto, in aggiunta ai contributi di cui alla lettera a), per la durata di 5 anni in caso di reimpianto di olivie e di 2 anni in caso di reimpianto di altre piante legnose;
- c) per favorire e orientare le riconversioni: contributi fino a un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile per impiantare coltivazioni legnose appartenenti a specie diverse da quelle divelte. Dette specie saranno individuate entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale su parere conforme della Commissione consiliare competente, in coerenza con le vocazioni delle zone e con le strutture per la trasformazione e la commercializzazione esistenti o in via di realizzazione.

Gli incentivi di cui alle lettere b) e c) possono essere concessi fino ad un massimo di dieci ettari per azienda; la loro cumulabilità con quelli concessi ai sensi di altre leggi da parte di altri Enti pubblici è consentita nei limiti previsti dal presente articolo.

Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere concessi anche per opere già eseguite, purchè occasionate dai danni provocati dalle gelate del 2/3/4 gennaio 1979, e possono essere erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento delle opere.

ANN

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

em. Dell'Aquila = ~~Art. 3~~

Art. 3
(Soggetti beneficiari)

C.S.

em.

Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi a tutti gli operatori agricoli proprietari dei terreni aventi diritto al ripristino o alla riconversione nonchè agli altri conduttori agricoli autorizzati ad operare dai legittimi proprietari o da situazioni previste dalle vigenti disposizioni, con precedenza ~~X~~ per i coltivatori diretti e per i manuali lavoratori della terra singoli o associati.

ARM

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 4
(Adozione del programma)

C.S-

Il programma di interventi di cui alla presente legge è predisposto dall'Assessorato regionale all'agricoltura, sulla base delle domande pervenute nei termini di cui all'art.2 e istruite ai sensi dell'art.5, ed è adottato dalla Giunta regionale su parere conforme della Commissione consiliare competente.

ANN

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 5

(Esercizio delle funzioni amministrative) C.S.

Le funzioni amministrative relative alla ricezione delle domande, loro istruttoria, concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi, nonché quelle relative al diniego degli stessi e ai controlli, sono delegate ai responsabili degli uffici provinciali dell'agricoltura della Regione territorialmente competenti, nei limiti delle assegnazioni disposte a loro favore.

Avverso le decisioni dei responsabili degli uffici provinciali dell'agricoltura è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

em. Principali col. art. 6 = m
C.S.

Art. 6

(Autorizzazione della spesa e assegnazione delle somme)

Per l'attuazione del programma è autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire nel biennio 1980-81.

La quota a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 è pari a 2 miliardi di lire. La restante quota sarà iscritta in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno 1981.

Per i fini di cui al 2 comma, nel Bilancio regionale di previsione per l'anno 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE I - ~~SPESA~~ ENTRATA

VARIAZIONE IN AUMENTO

Avanzo di amministrazione al
31/12/1978

	STANZIAM. DI COMP.	STANZIAM. CASSA
	L. 2.000.000.000	=====

PARTE II - SPESA

Cap. 04714 (c.n.i.) "Contributi
in c/capitale per favore la
ripresa di imprese colpite dal-
le gelate del gennaio 1979

L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
------------------	------------------

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 16104 "Fondo di riserva per
sopperire a deficienze di
cassa (art. 43 Legge conta-
bilità regionale)"

=====	L. 2.000.000.000
-------	------------------

Le assegnazioni a favore dei responsabili degli uffici Provinciali all'agricoltura della Regione sono disposte in un'unica soluzione con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, in base a documentata richiesta e in ogni caso dopo l'adozione di cui all'art. 4.

La Giunta regionale, in caso di mancata utilizzazione delle somme, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, può disporre variazioni nell'assegnazione delle somme stesse.

Legge = 2. m. art. MSI
(cap. Colvanto e T.I.)
Dell'Agente urgente = 2. u.